

DELCRAVDS
29.12.17


ORDINE DEL GIORNO

Sul mancato riconoscimento della tredicesima mensilità e di altre somme nel computo dell'incentivo all'esodo regionale in favore dei lavoratori aderenti al Piano di incentivazione all'esodo dell'A.R.S.A.A.

Il Consiglio regionale della Calabria,

PREMESSO CHE

- la Legge della Regione Calabria n. 66 del 20 dicembre 2012 ha istituito l'A.R.S.A.C.- Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;
- con L.R. 5 del 12.02.2016 è stata istituita la Gestione Stralcio A.R.S.S.A., incardinata in A.R.S.A.C.;
- con successiva propria delibera il Direttore Generale dell'A.R.S.A.C., nel recepire la citata L.R., ha istituito in A.R.S.A.C. la Gestione Stralcio A.R.S.S.A.;
- nel corso degli anni diversi dipendenti a tempo indeterminato di A.R.S.S.A. (oggi Gestione Stralcio), cessati dal servizio ai sensi della L.R. n. 9/2007 (c.d. esodo incentivato), hanno chiesto, previo accertamento del diritto all'inserimento dei ratei della 13^a mensilità e del 10% del Fondo di Previdenza tra le voci della retribuzione componenti lo stipendio tabellare nel calcolo dell'incentivo all'esodo regionale anticipato dal rapporto di lavoro, la condanna dell'Ente al pagamento delle somme determinate da detta inclusione, oltre accessori di legge;
- sempre negativa è stata la risposta fornita dall'Azienda, al punto che la stessa è stata ripetutamente citata in giudizio dai lavoratori perchè questi vedessero finalmente riconosciuto il loro diritto;
- che l' A.R.S.S.A., puntualmente costituitasi in giudizio, contestava anche in quella sede ogni richiesta, sostenendo d'aver correttamente proceduto al calcolo delle somme liquidate a titolo di buonuscita e la natura di atto di transazione del contratto in questione, eccependo l'inammissibilità delle

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 52215 del 18.12.2017

Classificazione... 02.16.03

pretese avanzate in giudizio e su tutte l'assoluta infondatezza delle eccezioni inerenti la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 44 co. 2 della L.R. n. 15/2008, così come di quelle inerenti il Fondo di Previdenza, il quale non figurerebbe all'interno del trattamento economico proprio dei dipendenti ex Esac Impresa, poi trafuso nell' A.R.S.S.A., oggi Gestione Stralcio;

- la Corte d'Appello prima, e più di recente la Corte di Cassazione, quest'ultima con sentenza n. 1748/2017, ha tuttavia riconosciuto la fondatezza delle richieste avanzate dai lavoratori, condannando ripetutamente l'A.R.S.A.A. al pagamento a titolo di differenza tra l'incentivo all'esodo determinato includendo nella relativa base di calcolo la 13^a mensilità e quanto già erogato in virtù del contratto di risoluzione consensuale, oltre ad interessi e spese legali;
- compito delle istituzioni dovrebbe essere quello di garantire equità e giustizia, specie in favore dei lavoratori;
- la Regione Calabria, attraverso la giunta regionale, dispone degli strumenti idonei acchè tali principi vengano rispettati da A.R.S.A.A. in favore di tutti i lavoratori aderenti al piano di incentivazione esodo, nel rispetto ed in esecuzione di quanto imposto da cogenti pronunce giudiziarie,

IMPEGNA

il Governo regionale:

- ad assumere tutte le iniziative necessarie e idonee affinché anche ai dipendenti dell'ex Esac Impresa aderenti al Piano di incentivazione esodo vengano riconosciute le somme spettanti a titolo di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità tra le voci della retribuzione componenti lo stipendio nel calcolo dell'incentivo regionale anticipato nel rapporto di lavoro.

Reggio Calabria, 19 Dicembre 2017

Consigliere Regionale

Avv. Gianluca Gallo

